

**SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE GIURIDICO
NORMATIVA, DI EROGAZIONE DI FORMAZIONE MIRATA E DI SUPPORTO
TECNICO-OPERATIVO A FAVORE DI ANCI TOSCANA E DEGLI ENTI
ASSOCIATI CHE NE FARANNO RICHIESTA, MEDIANTE STIPULA DI
ACCORDO QUADRO – CIG 81700266BC**

L'anno duemilaventi il giorno 21 del mese di settembre 2020

TRA

- ANCI Toscana, (in seguito per brevità indicata come "Amministrazione"), con sede legale a Firenze, codice fiscale 84033260484 e partita IVA n. 01710310978, rappresentata dal Signor Simone Gheri, nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Decreto del Direttore Generale N. 49 del 13 gennaio 2020;

E

- Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l. di seguito indicata come "Società" con sede legale in via Sandro Pertini, 5 (fr. Antella) – 50012 Bagno a Ripoli, codice fiscale e Partita 05987940482, iscritta alla CCIAA di Firenze REA 591105, rappresentata dal Sig. Gian Domenico Volpi, nato a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- con decreto n. 49 del 13 gennaio 2020 del Direttore Generale dell'Amministrazione, si è provveduto ad individuare la procedura di gara relativamente al servizio in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;

- in data 20 gennaio 2020 è stata pubblicata la suddetta procedura di gara aperta sulla piattaforma messa a disposizione da Consip S.p.A. in modalità ASP fissando la scadenza alle ore 13 del 6 marzo 2020;

- con decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione n. 1221 del 15 luglio 2020, sono stati approvati i Verbali delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all'aggiudicazione alla Società, con efficacia subordinata allo svolgimento dei controlli post gara;

- con successivo decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione n. 1488 del 15 Settembre 2020 si è quindi provveduto a rendere definitivamente efficace l'aggiudicazione in questione;

- è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della/e Società ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo alla Società di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;

- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente Accordo Quadro in forma privata.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto dell'accordo quadro è il servizio di supporto all'attività contrattuale: giuridico normativa, di erogazione di formazione mirata e di supporto tecnico operativo a favore dell'Amministrazione e degli Enti che ne faranno richiesta, in base

a quanto indicato nei documenti di gara e al successivo articolo 7.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato descrittivo prestazionale (di seguito indicato Capitolato) che firmato dalle parti è conservato in originale agli atti presso l'Amministrazione.

- nell'offerta tecnica predisposta presentata in sede di gara sul Sistema telematico, firmata digitalmente da Gian Domenico Volpi che è conservata in originale agli atti presso l'Amministrazione.

ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro ha durata a partire dal giorno 21 settembre 2020 sino al giorno 20 settembre 2023 per complessivi anni tre.

Alla scadenza contrattuale l'Amministrazione potrà richiedere alla Società la proroga delle prestazioni oggetto del presente appalto ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi per un importo massimo di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) oltre IVA nei termini di legge.

L'Amministrazione potrà altresì, nei termini previsti dal Capitolato descrittivo prestazionale, nel termine di tre anni dalla sottoscrizione del presente atto, provvedere al rinnovo del medesimo per un periodo di ulteriori 3 anni, con le modalità previste dall'art. 63 co. 5 del Codice, per un importo massimo di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) oltre IVA nei termini di legge.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'importo massimo dell'Accordo Quadro, per i tre anni di validità dello stesso indicato al precedente articolo 2, è pari ad Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) oltre IVA nei termini di legge come da offerta presentata in modalità te-

lematica dalla Società in fase di gara in precedenza richiamata.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non è stato redatto il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI".

L'importo da corrispondere alla Società sarà calcolato in relazione alle quantità e tipologie effettive di servizi acquistati dai singoli Enti sulla base dei prezzi unitari derivanti dai ribassi offerti nel Dettaglio Economico presentato in modalità telematica dalla Società in sede di gara, firmata digitalmente da Gian Domenico Volpi che è conservata in originale agli atti presso l'Amministrazione.

L'Amministrazione non garantisce alla Società il raggiungimento né di un importo minimo contrattuale né di un numero minimo di Enti aderenti, tutti elementi subordinati all'effettiva adesione dei singoli comuni all'accordo quadro.

La Società non potrà pertanto, in fase di esecuzione contrattuale, sollevare eccezioni relative alle quantità di servizio effettivamente richieste, garantendo l'evasione di qualsiasi ordinativo fino alla concorrenza, nell'intero periodo contrattuale, dell'importo massimo dell'accordo quadro.

La Società con la sottoscrizione del presente accordo si impegna, durante l'esecuzione dell'appalto, a non sollevare alcuna eccezione relativa alle quantità effettivamente richieste garantendo, nel rispetto del corrispettivo contrattuale massimo, l'evasione di qualsiasi ordinativo.

Negli importi offerti si intendono ricompresi tutti gli oneri che l'aggiudicatario dovrà sostenere per erogare il servizio a regola d'arte, in coerenza con le prescrizioni contrattuali e con quanto offerto all'interno della propria offerta tecnica.

ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETA'

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società se

non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto.

La PEC della Società è pamercato@legalmail.it;

La PEC dell'Amministrazione è pec@ancitoscana.com

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 7 - ADESIONE AL CONTRATTO

Il presente Accordo Quadro viene stipulato dall'Amministrazione per sé medesima e per gli Enti che ne faranno richiesta, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente contratto.

Gli Enti potranno aderire al contratto tramite la sottoscrizione di uno o più specifici atti di adesione, attraverso il procedimento indicato all'art. 4 del Capitolato descrittivo prestazionale.

L'adesione avverrà previa verifica da parte dell'Amministrazione della capienza economica dell'importo massimo contrattuale ancora disponibile.

	Per l'adesione è richiesto alla Società la presentazione:	
	- della cauzione definitiva, nei termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016,	
	calcolata nei termini previsti al successivo articolo 15.	
	- dell'appendice a nome dell'Ente a favore dello stesso alla polizza assicurativa di	
	cui al successivo articolo 17.	
	Gli importi dovuti dagli Enti che aderiranno al contratto sono a totale carico degli	
	stessi.	
	La Società è tenuta a svolgere il servizio richiesto a favore dell'Amministrazione e	
	di tutti gli Enti aderenti al presente Accordo Quadro, garantendo nei loro con-	
	fronti il medesimo livello di servizio.	
	Il presente Accordo Quadro contiene la disciplina del rapporto contrattuale tra	
	l'Amministrazione, tutti gli enti aderenti e la Società, integrata dal contenuto de-	
	gli specifici atti di adesione.	
	ART. 7-bis - MODALITA' DI AVVIO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
	A seguito dell'adesione di un Ente/invio dell'ordinativo da parte	
	dell'Amministrazione come regolato all'art. 4 del Capitolato descrittivo prestazio-	
	nale, la Società è tenuta a dare avvio al servizio con le modalità e le tempistiche	
	fissate nel presente contratto e nei documenti ivi richiamati.	
	La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di	
	comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti aderenti per	
	quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitola-	
	to e dall'Offerta tecnica così come proposta dalla Società in sede di gara.	
	ART. 8 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA SOCIETA'	
	Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:	
	- Il <i>Direttore all'esecuzione</i> (DEC) del contratto per l'Amministrazione Federico	

Campatelli;

- Il Signor Gian Domenico Volpi quale responsabile dell'attività contrattuale per la Società.

In particolare, il Direttore all'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali.

Il responsabile indicato dalla Società è il referente principale per l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo la Società fornisce i seguenti recapiti cell. [REDACTED] – mail: giandomenico.volpi@pamercato.it, tel. Fisso [REDACTED].

L'operato del DEC si conforma a quanto previsto dal DM n. 49/2018.

Il Direttore all'esecuzione del contratto vigila sulla corretta esecuzione del presente contratto, provvede a concordare le eventuali revisioni dei prezzi, modifiche, integrazioni, estensioni.

Il Referente dell'appaltatore costituisce l'interfaccia della Società nei confronti dell'Amministrazione e degli Enti aderenti, intrattenendo in particolare rapporti con il Direttore all'esecuzione del contratto. Il Referente è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite nel Capitolato descrittivo prestazionale, in precedenza richiamato.

Ai sensi dell'articolo 9 del Capitolato descrittivo prestazionale competono al DEC dell'Amministrazione/Ente aderente, ognuno per la parte di propria competenza, le attività di verifica della conformità dei servizi forniti, la contestazione alla Società degli eventuali disservizi, la proposta di applicazione delle penali.

ART 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Società fatturerà direttamente all'Amministrazione/enti aderenti l'importo relativo alle attività svolte a favore degli stessi, applicando i prezzi unitari derivanti

dall'applicazione agli importi a base di gara del ribasso offerto all'interno del Dettaglio Economico, in precedenza richiamato.

La fatturazione avverrà a cadenza trimestrale.

Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate all'Amministrazione/Ente aderente e dovranno contenere i seguenti riferimenti: "ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE GIURIDICO NORMATIVA, DI EROGAZIONE DI FORMAZIONE MIRATA E DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO- CIG 81700266BC – CIG derivato _____ – ENTE _____

Le fatture emesse dovranno prevedere, per gli Enti per cui è prevista, la scissione dei pagamenti (con IVA, se dovuta nei termini di legge).

Alla fattura dovrà essere allegato il riepilogo dei servizi svolti nel periodo di riferimento, dettagliati per singola tipologia di servizio.

I pagamenti saranno disposti dall'Amministrazione/Enti aderenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. entro 30 giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all'esecuzione dell'Ente e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 11.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione/Ente aderente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data di ri-

chiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione/Ente aderente segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l'Amministrazione/Ente aderente tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione/Ente aderente tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tranne le eccezioni previste dalla norma.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 ss.mm.ii., delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Ente aderente, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di ver-

samento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Amministrazione/Ente aderente ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, la Società è tenuta a emettere e trasmettere all'Amministrazione/Ente aderente specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Ente aderente.

La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti a tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Società dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

1) [redacted]; [redacted]

2) [redacted]; [redacted]

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati è il Signor:
- Gian Domenico Volpi - codice fiscale [redacted];

La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione e a ciascun Ente aderente eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati

ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 81700266BC oltre allo specifico CIG derivato.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso:

1)

2)

o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. Nel caso in cui le transazioni inerenti alle prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Ente aderente e, di seguito, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'Amministrazione/Ente aderente, nei casi in cui siano contestate inadempienze,

può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART. 10 – CONTROLLI PERIODICI E VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione e ciascun Ente aderente verificano il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore all'esecuzione del contratto, con le modalità indicate all'art. 8 del Capitolato, in precedenza richiamato

Il Direttore all'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della Società che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Società dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore all'esecuzione dell'Amministrazione/Ente trasmetterà al Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione/Ente il verbale che autorizza la liquidazione della fattura, secondo quanto indicato al precedente art. 9. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzia il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore all'esecuzione dell'Amministrazione/Ente potrà richiedere chiarimenti secondo le

	modalità indicate al successivo art. 11 ed eventualmente procedere	
	all'applicazione delle penali.	
	La verifica di regolare esecuzione finale sarà condotta ai sensi dell'art. 102 del	
	Codice.	
	Ferma restando l'autonomia gestionale dell'esecuzione del proprio atto di ade-	
	sione in capo a ciascun Ente aderente, questi sono tenuti a informare tempesti-	
	vamente l'Amministrazione, per il tramite del DEC, di ogni inadempienza e/o ir-	
	regolarità a carico della Società che dovessero riscontrare, oltre che i report delle	
	attività di controllo svolte, per permettere all'Amministrazione di monitorare la	
	regolare esecuzione complessiva dei contratti derivati e decidere se proporre al	
	RUP dell'Amministrazione delle misure che incidano sulla validità generale	
	dell'accordo quadro.	
	ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	<i>Penali</i>	
	L'Amministrazione/Ente aderente fa pervenire alla Società a mezzo PEC eventuali	
	osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto,	
	a seguito delle verifiche svolte a norma dell'articolo 10 del presente contratto.	
	La Società, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni	
	scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora la Società non	
	presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute	
	non accettabili, l'Amministrazione/Ente potrà applicare una penale di massimo €	
	50,00 al giorno/inadempienza sulla base della gravità dell'inadempienza riscon-	
	trata e salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno	
	provocato.	
	Per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: sarà applicata una pena-	

le giornaliera di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto dell'atto di adesione, determinata dal Direttore all'esecuzione dell'Amministrazione/dell'Ente sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata.

Resta inteso che le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale di ciascun atto di adesione/appalto specifico, pena la risoluzione da parte dell'Amministrazione/Ente aderente, in quest'ultimo caso con contestuale comunicazione formale all'Amministrazione.

L'Amministrazione/Ente aderente procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso la Società dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione/Ente aderente si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno della Società, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

Risoluzione

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione/Ente aderente procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione/Ente aderente procederà alla risoluzione del contratto (riferendosi con questo termine: l'atto di adesione/appalto specifico) ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di subappalto non autorizzato;

- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*);

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.;

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'Amministrazione/Ente aderente procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva rilasciata per il contratto, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nel caso di grave e reiterata inadempienza contrattuale nei confronti dell'Amministrazione o di più Enti, è prevista la possibilità di intervento diretto da parte dell'Amministrazione stessa ai fini della risoluzione dell'intero accordo quadro. In tal caso l'Amministrazione procederà a incamerare la cauzione definitiva rilasciata a proprio favore per l'accordo quadro e si riserva la possibilità di

procedere all'affidamento delle prestazioni oggetto del presente appalto alla Società risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è consentito il subappalto di nessuna parte del servizio contrattualizzato.

È vietata la cessione totale o parziale dell'accordo quadro/atti di adesione sotto pena di decadenza del presente contratto e di tutti gli atti di adesione collegati, perdita delle cauzioni costituita a favore dell'Amministrazione e degli Enti aderenti ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione del credito.

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 81700266BC oltre allo specifico CIG derivato. L'Amministrazione/Enti aderenti provvederanno al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato

all'Amministrazione/Enti aderenti.

La notifica all'Amministrazione/Enti aderenti dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione e verso gli Enti aderenti del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le

cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione, degli Enti aderenti che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Amministrazione e gli Enti aderenti.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 18.

La Società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

La Società dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 1 53 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*.

La Società dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione e dagli Enti aderenti, che dichiara di conoscere ed accettare.

ART. 14 ter – ACCETTAZIONE NORME PATTO DI LEGALITA'

	Con la firma del presente contratto, la Società dichiara di accettare integralmente le disposizioni del vigente Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, firmato tra la Prefettura di Firenze, la Provincia di Firenze, la Camera di Commercio ed i Comuni della provincia stessa, già sottoscritto in sede di presentazione dell'offerta.	
	L'appaltatore dichiara inoltre di conoscere ed accettare le seguenti clausole:	
	Clausola n. 1	
	tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità vigente tra gli enti della provincia di Firenze e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.	
	Clausola n. 2	
	la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.	
	Clausola n.3	
	La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva	

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

Come indicato all'art. 10-bis del Capitolato descrittivo prestazionale, a garanzia degli obblighi assunti con il presente accordo quadro la Società ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante polizza fidejussoria n. 174208083 del 30 luglio 2020, con la quale UnipolSai assicurazioni si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

L'importo è ridotto di 50% del valore complessivo previsto in quanto la Società è in possesso della Certificazione ISO 9001_2015 così come risulta dal certificato UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da DNV-GL numero del certificato: 237485-2017-AQITA-ACCREDIA per il Settore EA: 35 – 37: consulenza a favore di pubbliche amministrazioni e privati in materia di contrattualistica pubblica; servizi per

	la gestione e sviluppo di piattaforme di e-procurement; formazione sulla normativa di settore, rilasciati in 17 dicembre 2017 con validità triennale, presentato in	
	copia conforme all'originale e conservato agli atti presso gli uffici	
	La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente	
	svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura	
	dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo	
	garantito.	
	L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a	
	seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti	
	e obblighi contrattuali.	
	In caso di risoluzione dell'accordo quadro la Società incorre nella perdita del de-	
	posito cauzionario.	
	Per ciascun appalto specifico derivante da un ordinativo	
	dell'Amministrazione/per ciascun atto di adesione di un Ente, la Società dovrà ri-	
	lasciare ulteriore garanzia definitiva nei termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs.	
	50/2016, con le modalità disciplinate dall'art. 10-bis del Capitolato descrittivo	
	prestazionale, calcolata nella misura percentuale del 29,00% rispetto all'importo	
	contrattuale dell'appalto specifico/atto di adesione. La percentuale è ridotta del	
	50% della percentuale complessiva prevista in quanto la Società è in possesso	
	della Certificazione ISO 9001_2015 così come risulta dal certificato UNI EN ISO	
	9001:2015 rilasciato da DNV-GL in precedenza descritto e richiamato.	
	In relazione all'emissione delle polizze fidejussorie da emettere a garanzia di cia-	
	scun appalto specifico derivante da un ordinativo dell'Amministrazione/per cia-	
	scun atto di adesione di un Ente le parti concordano che per ordinativi/atti di	
	adesione di importo inferiore a € 5.000,00 oltre IVA nei termini di legge, la socie-	

tà è esonerata dalla presentazione della cauzione definitiva e dell'appendice alla polizza assicurativa di cui al successivo articolo 17.

La suddetta ulteriore garanzia definitiva è trasmessa e conservata in originale presso l'Amministrazione/gli Enti aderenti.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione/Ente aderente ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione/Ente aderente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione/Ente aderente ha facoltà di dichiarare risolto l'appalto specifico/atto di adesione; qualora l'Amministrazione ritenga l'inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo grave inadempimento con valenza sull'accordo quadro generale, potrà procedere anche alla risoluzione di quest'ultimo.

ART. 16 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

La Società ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione, gli enti aderenti e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. La Società è peraltro l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

ART. 17 – COPERTURE ASSICURATIVE

La Società ha stipulato una polizza assicurativa con compagnia assicurativa UnipolSai n. 155622133 del 24 ottobre 2017 per responsabilità civile per danni materiali diretti a cose e persone (verso l'Amministrazione o terzi e/o cose di terzi)

con i seguenti massimali unici:

- € 3.000.000,00 di euro per anno assicurativo e per ogni singolo evento dannoso o sinistro per la responsabilità civile RCT/O;

- € 1.000.000,00 di euro per anno assicurativo e per ogni singolo evento dannoso o sinistro per responsabilità professionale patrimoniale;

La polizza è corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione e dall'estensione della qualifica di terzi all'Amministrazione e ai suoi dipendenti.

La copia conforme all'originale della suddetta polizza preesistente corredata da atto di variazione del 27/01/2020 e apposita appendice emessa il data 4 settembre 2020, che estende specificatamente l'operatività della stessa al presente appalto a valere per l'Amministrazione e gli Enti aderenti, è stata consegnata in data odierna all'Amministrazione che provvederà a conservarla in atti per la durata contrattuale.

Per l'intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la permanenza della copertura assicurativa citata, producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza della copertura assicurativa entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente in-

	cameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma	
	l'intera responsabilità della Società anche per danni coperti o non coperti e/o per	
	danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.	
	Agli effetti assicurativi, la Società, non appena venuta a conoscenza dell'accadu-	
	to, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa	
	con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.	
	ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati persona-	
	li, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità "Regolamento")	
	relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D. Lgs. 30 giu-	
	gno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo	
	svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in	
	qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile del trattamento ai sensi e per	
	gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento.	
	Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via	
	generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro	
	responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali	
	modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.	
	Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad	
	eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completa-	
	mento dell'appalto.	
	La Società, in quanto Responsabile, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle in-	
	formazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscen-	
	za durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosa-	
	mente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento e del	

D.Lgs.196/2003.

In particolare, si impegna a:

- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 3 lett. a);

- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b);

- adottare le misure richieste dall'art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. c);

- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);

- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 28, par. 3 lett. e);

- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);

- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti (art. 28, par. 3 lett. g);

- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comun-

	que, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche acciden-	
	tale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non	
	consentito o non conforme;	
	- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate;	
	- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò	
	appaia necessario, al Titolare - una relazione conclusiva in merito agli adempi-	
	menti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.	
	ART. 19 - REVISIONE PREZZI	
	Per il presente accordo quadro, non è prevista la revisione dei prezzi.	
	ART. 20 - RECESSO CONTRATTUALE	
	L'Amministrazione e ogni Ente aderente si riservano il diritto di recedere	
	dall'accordo quadro/dal proprio atto di adesione in qualunque tempo ai sensi	
	dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai	
	servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del mede-	
	simo articolo di cui sopra.	
	La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa an-	
	che di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso	
	spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.	
	È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.	
	ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI	
	Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per	
	quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di regi-	
	stro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto	
	delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi con-	
	trattuali è a carico degli Enti aderenti mentre le spese di bollo sono a carico della	

	Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R.	
	131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiede-	
	rà la registrazione.	
	ART. 22 - NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le	
	norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le	
	norme contenute nel D. Lgs. 50/2016.	
	ART. 23 – FORO COMPETENTE	
	Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente	
	contratto, ove l'Amministrazione/Ente aderente sia attore o convenuto è compe-	
	tente il Foro della provincia in cui ha sede l'Amministrazione/Ente aderente, con	
	espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
	ART. 24 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N.	
	1341 DEL CODICE CIVILE	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig. Gian Do-	
	menico Volpi dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:	
	3 (Corrispettivo contrattuale), 9 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali e risolu-	
	zione del contratto), 14 (Obblighi e responsabilità dell'appaltatore), 16 (Respon-	
	sabilità e risarcimento dei danni), 17 (Coperture assicurative), 20 (Recesso con-	
	trattuale) e 23 (Foro competente).	
	Per l'Amministrazione Simone Gheri	
	Per la Società Gian Domenico Volpi	
	<i>Contratto firmato digitalmente</i>	